

Oggetto: Informativa ai lavoratori inerente l'obbligo del green pass

Gent.mo Lavoratore

Il **22 settembre**, è entrato in vigore il Decreto-legge n. 127/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l'estensione dell'ambito applicativo della **certificazione verde COVID-19** entrata ormai nel lessico comune quale **Green Pass**.

Il **15 ottobre** sarà quindi il giorno dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del **Green Pass** nei luoghi di lavoro pubblici e **privati**.

La certificazione verde viene rilasciata in seguito a:

- Avvenuta vaccinazione contro il Sars-CoV-2;
- Guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2;
- Effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 o antigenico rapido con esito negativo al virus;

Dal **15 ottobre** per poter accedere nei luoghi di lavoro a lei assegnati, dovrà mostrare:

- la certificazione in formato cartaceo;
- la certificazione attraverso la lettura del QR code;

Qualora non sia in possesso di valida certificazione e non presenti certificazione di esenzione ai sensi della circolare n. 35309 del 04/08/20201 emanata dal Ministero della Salute, **sarà fatto divieto all'accesso nei locali aziendali oltre ad essere classificato quale assente ingiustificato**.

L'assenza ingiustificata comporta la **sospensione della retribuzione** sino alla presentazione di certificazione verde in corso di validità e non oltre il 31/12/2021 (data che potrà essere aggiornata in virtù di nuove disposizioni normative)

L'azienda, **entro il 15 ottobre 2021**, provvederà a definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde e darne tempestiva comunicazione a tutti i lavoratori.

Sanzioni

L'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la **sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva**.

Il datore di lavoro
